

TI_GERICHTE 80.2019.278 vom 31. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2019.278

FR: TI_GERICHTE 80.2019.278 du 31 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 80.2019.278 del 31 luglio 2019

Regeste

Imposta sulla sostanza: quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, fondi con possesso fondiario diretto, non trasparenti

Erwägungen

E. 1

Controversa nel caso di specie è la commisurazione dell'imposta sulla sostanza e più in particolare la valutazione della relazione bancaria n° _____ presso _____ SA a _____. I contribuenti sono infatti dell'avviso che l'autorità fiscale si sia basata, per definire il valore del conto in questione, sulla "valutazione patrimoniale al 31.12.2017" (peraltro da loro trasmessa), recante un importo di fr. 167'237.-, anziché sull' "attestato a scopo fiscale 31.12.2017". L'UT ritiene invece di aver accertato correttamente la sostanza dei ricorrenti, basandosi sugli estratti patrimoniali al 31.12.2017 da loro prodotti e allestiti da _____ SA.

E. 2.1

L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1 LAID). La sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LAID). Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall'imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT). Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto (art. 45 cpv. 3 LT, art. 13 cpv. 3 LAID).

E. 2.2

Come detto, all'imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2 a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto l'insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher , System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

E. 2.3

Determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate in

particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l'art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale).

E. 3.1

Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una persona fisica deve allegare alla dichiarazione d'imposta figurano in particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire, a domanda dell'autorità di tassazione informazioni orali e scritte, specialmente quando, vista la dichiarazione d'imposta, sorgono delle questioni in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, dell'evoluzione del patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe quindi la responsabilità dell'esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF 2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2. e riferimenti ivi citati).

E. 3.2

Nell'adempiere l'obbligo d'informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra le quali le attestazioni di completezza (Althaus-Houriet, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 126 LIFD; Circolare 19 dell'AFC del 7.3.1995: Obbligo d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, pag. 4 e riferimenti ivi citati). I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni (art. 43 cpv. 1 LAID; art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD; art. 201 cpv. 1 lett. e LT). La prassi delle banche svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere allegati alla dichiarazione d'imposta, in particolar modo ai fini dell'imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su questi documenti bancari si può leggere l'intestazione "attestazione fiscale" e l'indicazione a piè di pagina "da conservare per la dichiarazione d'imposta" (cfr. la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3). Fra le attestazioni scritte previste dagli art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e LT figurano anche le cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo di stabilire con chiarezza e certezza l'insieme delle pretese e prestazioni reciproche di un contribuente con l'istituto bancario di cui è cliente (cfr. a tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261).

E. 4.1

Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto (art. 7 cpv. 1 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale [LICol; RS 951.31]). Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi (art. 7 cpv. 2 LICol). Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento oppure quella della società di investimento a capitale variabile (SICAV; art. 8 cpv. 1 LICol). Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore

netto di inventario (art. 8 cpv. 2 LICol). Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF; art. 9 cpv. 1 LICol). Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 9 cpv. 2 LICol). I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari (art. 58 LICol).

E. 4.2

Un investimento collettivo di capitale è trasparente quando non è un soggetto fiscale, cioè se si ignora il soggetto giuridico che gestisce l'investimento collettivo di capitale e i fattori di rilevanza fiscale vengono direttamente attribuiti e assoggettati all'imposta in capo ai titolari di quote. Nell'ambito delle imposte sul reddito e sull'utile, gli investimenti collettivi di capitale in forma contrattuale sono in linea di principio considerati trasparenti (sentenza del TF 2C_404/2015 del 15.9.2016 consid. 3.2.1 e dottrina citata). Per quanto concerne invece gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 LICol, sono assimilati alle altre persone giuridiche (art. 49 cpv. 2 prima frase LIFD; art. 20 cpv. 1 seconda frase LAID; art. 59 cpv. 2 prima frase LT). Per quanto riguarda le imposte sul reddito dei titolari di quote, sono imponibili quali redditi della sostanza mobiliare i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto (art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD; art. 7 cpv. 3 LAID; art. 19 cpv. 1 lett. e LT).

E. 4.3

Come illustrato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella Circolare n. 2 del 23.2.2018, che concerne l'imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori, l'articolo 49 capoverso 2 LIFD assimila cioè i fondi d'investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol con possesso fondiario diretto alle altre persone giuridiche. Le SICAF sono tassate come le società di capitali. I fondi d'investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol che posseggono immobili in proprietà diretta in Svizzera soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito di questi immobili (cfr. art. 66 cpv. 3 LIFD). Viene applicata l'aliquota del 4,25 per cento (cfr. art. 72 LIFD). Questo trattamento fiscale si applica ai fondi di distribuzione, di tesaurizzazione e misti. Alle SICAF si applica l'aliquota dell'8,5 per cento (cfr. art. 68 LIFD). I proventi non derivanti da possesso fondiario diretto (ad es. interessi maturati su valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso o su altri mezzi disponibili a breve scadenza; cfr. art. 60 LICol) sono esentati dall'imposta sull'utile applicata agli investimenti collettivi di capitale e devono essere tassati presso gli investitori (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Per contro, nel caso delle SICAF tutti i redditi soggiacciono all'imposta sull'utile. Secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD le distribuzioni soggiacciono all'imposta sul reddito presso gli investitori (Circolare citata, punto 3.3). Al punto 4.1. della Circolare viene spiegata l'imposizione a livello degli investitori. I redditi da fondi siti in Svizzera o all'estero di investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri con possesso fondiario diretto non sono imponibili a livello degli investitori. I redditi esentati non devono essere considerati per la determinazione dell'aliquota. Non sono esenti i redditi provenienti dalla parte dei beni del fondo che sono messi a disposizione per garantire gli impegni di valori mobiliari a corto termine a interesse fisso o altri averi disponibili a corto termine (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. e

LIFD). Questa esenzione non è applicabile per gli investitori di SICAF con possesso fondiario diretto.

E. 4.4

Si deve pertanto concludere che per i fondi d'investimento di natura contrattuale che detengono i loro immobili in proprietà diretta non vale la trasparenza fiscale, poiché sono assimilati a persone giuridiche (art. 49 cpv. 2 LIFD e 20 cpv. 1 LAID). Sono pertanto assoggettati all'imposta sull'utile (art. 66 cpv. 3 LIFD e art. 26 cpv. 3 LAID) e sul capitale (art. 29 cpv. 2 let. c LAID). Per evitare una doppia imposizione economica, i redditi sono imponibili presso l'investitore unicamente nel caso in cui la totalità dei proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale supera i proventi del possesso fondiario diretto. Analogamente, per quanto concerne l'imposta cantonale sulla sostanza, le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili solo in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto (art. 13 cpv. 3 LAID; v. anche Rebord , La réglementation des placements collectifs immobiliers, Analyse systématique des différents organismes et appréciation critique du régime instauré par la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, Zurigo 2009, p. 49-50; Dzamko-Locher/Teuscher , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3 a ed., Basilea 2017, n. 30-34 ad art. 13 LAID). /bhbjh

E. 5.1

I ricorrenti hanno presentato la dichiarazione d'imposta corredata, per quanto concerne le relazioni bancarie detenute presso _____ SA, n. _____ e _____, dalle rispettive valutazioni patrimoniali al 31.12.2017. Il 7.1.2019, l'UT ha chiesto ai coniugi _____ di voler produrre, per quanto concerne le relazioni bancarie aperte presso _____ SA, gli estratti fiscali.

E. 5.2

Ora, dalle valutazioni patrimoniali di _____ SA, prodotte con la dichiarazione d'imposta, si evince: · che la relazione bancaria _____ era composta da liquidità per fr. 29'051.-, da azioni per fr. 70'006.- e da obbligazioni per fr. 48'040.- per un totale di fr. 147'097.-; · che invece la relazione bancaria _____ era composta da liquidità per fr. 12'169.-, da azioni per fr. 22'876.- ed altri investimenti per fr. 132'192.-, per un totale di fr. 167'237.-.

E. 5.3.1

Per quanto riguarda il conto n. _____, dall'attestato fiscale, prodotto dai ricorrenti su richiesta dell'autorità fiscale, si evince che il totale dei beni patrimoniali (valore imponibile) era pari a fr. 147'094.82, mentre che il valore che figurava nella valutazione patrimoniale era di fr. 147'097.- (pressappoco un identico valore).

E. 5.3.2

Per quanto concerne la relazione _____, sempre dall'attestato fiscale (ndr. di cui all'incarto si ha il riepilogo completo, comprensivo di tutte e 6 le pagine) si nota che il totale dei beni patrimoniali (valore imponibile) era invece di fr. 43'283.07, importo che si discostava dai fr. 167'237.- indicati dalla valutazione patrimoniale. Il valore fiscale di fr. 43'283.07 era così composto: Conto corrente CC 01 fr. 6'786.84 Conto corrente CC 02 fr. 5'381.63 _____ (azioni) fr. 22'901.20 _____ (fondo d'investimento) fr. 8'213.40

Totale fr. 43'283.07

E. 5.3.3

Ora, confrontando la valutazione patrimoniale e l'estratto fiscale relativo alla relazione _____ si ha che gli altri investimenti per fr. 132'192.- sono legati al fondo d'investimento _____: in effetti, estrapolate la liquidità per fr. 12'169.- nonché le azioni per fr. 22'876.-, dall'estratto fiscale si vede che la rimanenza è correlata al fondo d'investimento in questione.

E. 5.4.1

Nel ricorso, al punto 1.7. (pag. 4), gli insorgenti indicano di aver interpellato _____ SA in merito alla discrepanza esistente tra la valutazione patrimoniale e l'estratto fiscale della relazione bancaria 218723. In merito asseriscono: “ _____ ha potuto spiegare che l'attestato fiscale non comprende il valore degli investimenti in un fondo immobiliare (Fondo _____, cfr. riepilogo dettagliato allegato all'estratto fiscale) (...)”. Allegano al ricorso parimenti alcune pagine di presentazione del fondo d'investimento, estrapolato dal sito internet www.residentia.ch, dal quale si può leggere: “ La particolarità del fondo immobiliare si rivela anche a livello fiscale: nell'investimento di un fondo immobiliare, la persona fisica non è sottoposta a tassazione né patrimoniale né di reddito (eccezione fatta per il reddito generato dalla liquidità che il fondo potrà avere) e senza alcun impatto sulle proprie aliquote ”.

E. 5.4.2

Ora, dalla consultazione del sito internet www._____.ch (visualizzato il 16.4.2020) si legge che _____ è un fondo immobiliare che agisce nell'ambito degli). Sempre dal sito internet in questione è possibile visualizzare inoltre tutti gli immobili detenuti dal fondo, sparsi _____. Nel “ Prospectus et contrat de fonds intégré ”, del mese di giugno 2019, si può leggere che la direzione del fondo viene effettuata da parte di _____ SA, a _____ e la banca depositaria è _____ SA a _____. Per quanto concerne le informazioni relative al fondo d'investimento in questione viene indicato, sempre nel Prospetto (a pag. 4): che _____ è un fondo d'investimento di diritto svizzero della tipologia “fondo immobiliare” ai sensi della LICol. Il contratto del fondo è stato stabilito dalla _____ SA, in qualità di direzione del fondo, con l'approvazione di _____ SA, nella veste di banca depositaria: è stato sottoposto alla FINMA e approvato per la prima volta da quest'ultima il 20.3.2009. Il fondo immobiliare è basato su un contratto di investimento collettivo ai sensi del quale la direzione del fondo s'impegna a far partecipare l'investitore al fondo immobiliare, proporzionalmente alle parti che ha acquistato e a gestire il fondo conformemente alle disposizioni di legge e al contratto del fondo, a titolo autonomo e per suo proprio conto. La banca depositaria è parte al contratto del fondo, conformemente ai compiti che le sono attribuiti dalla legge e dal contratto del fondo.

E. 5.4.3

Nel “ Prospectus et contrat de fonds intégré ”, al punto 1.4. vengono indicate le prescrizioni fiscali concernenti il fondo immobiliare. In particolar modo viene indicato come di norma il fondo immobiliare non possiede personalità giuridica in Svizzera. Di principio non è assoggettato né ad un'imposta sull'utile né ad una sul capitale. Tuttavia, costituiscono un'eccezione i fondi immobiliari con che posseggono direttamente le proprietà immobiliari. I redditi conseguiti dalla proprietà immobiliare direttamente sono imposti al fondo

medesimo e sono esonerati dal detentore delle parti del fondo (prospetto, pag. 7).
_____ è pertanto un fondo immobiliare ai s, sito consultato il 16.4.2020).

E. 5.5.1

Appare quindi chiaro che, la discrepanza rilevata tra la situazione patrimoniale al 31.12.2017 e l'estratto fiscale al 31.12.2017 è da ricondurre al fondo d'investimento immobiliare Residentia che come visto, di norma non è imponibile presso l'investitore (cfr. art. 13 cpv. 3 LAID e art. 45 cpv. 3 LT). Non vi è pertanto alcuna ragione per scostarsi dal valore imponibile documentato dall'attestato fiscale rilasciato da _____ SA per la relazione bancaria n. _____.

E. 5.5.2

Non è peraltro facilmente comprensibile il ragionamento su cui si fonda la decisione dell'UT: è stata la stessa autorità fiscale a richiedere – correttamente - , il 7.1.2019 copia degli attestati fiscali delle relazioni bancarie aperte dai ricorrenti presso _____ SA, non essendo sufficiente la valutazione patrimoniale. Non si vedono le ragioni per le quali, senza dare alcuna spiegazione agli insorgenti, l'autorità fiscale si è scostata dagli attestati fiscali per privilegiare la valutazione patrimoniale. Se fossero sorti dei dubbi circa l'attendibilità dell'attestazione allestita dalla banca, si sarebbero imposte delle verifiche, in considerazione del fatto che le attestazioni di terzi rientrano fra i documenti, il cui uso per commettere una sottrazione d'imposta costituisce una frode fiscale (Locher , Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 12 ad art. 127 LIFD, p. 1294 s.). Se invece i dubbi fossero stati rivolti alla completezza delle informazioni rilasciate dai contribuenti, l'autorità fiscale avrebbe potuto chieder loro di voler trasmettere un'attestazione di completezza redatta da _____ SA. Ora, l'estratto fiscale della relazione _____ è stato prodotto in maniera integrale: riporta l'intestazione "attestato a scopo fiscale" (6 pagine) ed è preceduto da una lettera di accompagnamento di _____ SA del mese di marzo 2018 nella quale si indica: "(...) abbiamo il piacere di inviare gratuitamente in allegato la nuova attestazione fiscale relativa all'anno 2017, necessaria per la prossima dichiarazione d'imposta di tutta la clientela residente in Svizzera ", non vi è pertanto spazio, sulla base delle informazioni agli atti, per non ritenerlo attendibile (cfr. in merito alle esigenze dell'attestato fiscale la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).

E. 5.5.3

Un'altra considerazione si impone. Esaminando la dichiarazione fiscale dei contribuenti relativa al periodo fiscale 2016, si constata che già all'epoca indicavano, per la relazione _____/2, la qualifica "FI" (fondo d'investimento). Agli atti i contribuenti avevano prodotto l'attestato a scopo fiscale relativo alla relazione _____, nel quale già figurava l'investimento in _____ nella medesima proporzione di quella del periodo fiscale 2017 (972). Il totale del patrimonio, riferito alla relazione bancaria _____ comprendeva valori non assoggettabili all'imposta preventiva per fr. 20'934.- (e meglio lo stesso quantitativo di azioni della _____ e lo stesso quantitativo di quote parte del fondo _____), nonché fr. 10'311.- relativi ai conti correnti (liquidità), per complessivi fr. 31'245.-. L'aumento del valore della relazione bancaria, nel 2017, è legato alla variazione del valore delle azioni detenute nella _____ (passato da fr. 15'530.- a fr. 22'901.-) e del valore fiscale di _____ (passato a fr. 5'404.- a fr. 8'213.40).

E. 6

Il ricorso è accolto. La decisione su reclamo IC 2017 riguardante l'imposta sulla sostanza è riformata nel senso che la relazione bancaria nr. _____ presso _____ SA deve essere valutata secondo l'attestato fiscale agli atti rilasciato dall'Istituto di credito. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Ai ricorrenti, non patrocinati, non vengono assegnate ripetibili. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo IC 2017 riguardante l'imposta sulla sostanza è riformata nel senso che la relazione bancaria n. _____ presso _____ SA è valutata secondo l'attestato fiscale agli atti rilasciato dall'istituto di credito. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.